

# **ASSOCIAZIONE SPORTIVA TRIESTINA ONLUS**

## **STATUTO**

### **TITOLO I**

#### **Denominazione - Sede - Scopo**

##### **Art. 1**

1. E' costituita a Trieste l'Associazione Sportiva Triestina - ONLUS, già costituita in data 7 novembre 1991, con sede in Via del Cisternone n.44.

##### **Art. 2**

1. L'Associazione non persegue fini di lucro.
2. L'Associazione si pone l'obiettivo di favorire la pratica e la cultura sportive.
3. L'Associazione può costituire sezioni diverse per ogni sport, attivare sedi secondarie operative, assumere commesse ed incarichi nonché stipulare convenzioni e contratti per la realizzazione dei fini sociali; può altresì assumere partecipazioni od associarsi ad altre organizzazioni nazionali od estere che perseguono le stesse finalità.

### **TITOLO II**

#### **Organi**

##### **Art. 3**

1. Gli organi dell'Associazione sono:
  - l'Assemblea dei soci;
  - il Consiglio Direttivo;
  - il Presidente dell'Associazione.

##### **Art. 4**

1. Possono entrare a far parte dell'Associazione, in qualità di soci, coloro che, accettando i principi del presente Statuto, ne facciano domanda; l'iscrizione all'Associazione è comunque subordinata all'insindacabile accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo.
2. All'atto dell'iscrizione i soci versano la quota associativa annuale.
3. I soci si dividono in:
  - Ordinari - coloro che versano la quota associativa annua;
  - Benemeriti - coloro che forniscono un particolare contributo operativo e/o finanziario all'Associazione;
  - Onorari - coloro che dimostrano particolare attaccamento e portano indubbio prestigio all'Associazione; possono essere sia persone fisiche che giuridiche, italiane o straniere; non sono tenuti a versare la quota associativa e non hanno diritto di voto in Assemblea;
  - Atleti - coloro che svolgono esclusivamente l'attività sportiva agonistica per i colori sociali; versano una quota ridotta e non hanno diritto di voto in Assemblea.
4. In caso di recesso, decadenza o di esclusione non c'è diritto alla restituzione delle quote o dei contributi versati.

## Art. 5

1. L'Assemblea dei soci si riunisce di norma una volta all'anno; si riunisce inoltre quando il Consiglio Direttivo lo ritiene **opportuno** o viene presentata richiesta firmata da almeno un quarto dei soci.
2. I soci vengono avvisati almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea, anche a mezzo di lettera.
3. Alle Assemblee possono partecipare solamente i soci in regola con il pagamento dei canoni sociali.
4. Le Assemblee sono validamente costituite quando, in prima convocazione, sono presenti, anche per delega, almeno la metà più uno dei soci, o, in seconda convocazione, con la presenza di qualsiasi numero di soci.
5. L'Assemblea delibera:
  - sull'approvazione della relazione annuale del Consiglio Direttivo sui programmi di attività e sul bilancio;
  - sulle eventuali modifiche allo Statuto;
  - sulla nomina del Consiglio Direttivo;
  - sulle proposte dei soci presentate al Segretario del Consiglio Direttivo almeno cinque giorni prima dell'Assemblea;
  - sull'eventuale nomina di tre probiviri che hanno lo specifico compito di decidere in merito alle controversie tra i soci e l'Associazione; questi costituiscono un organo a rilevanza meramente interna, decidono a maggioranza, senza appello, secondo criteri di equità e senza vincoli procedurali
  - sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.
6. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei votanti.
7. Le votazioni in Assemblea avvengono per voto palese; si procede però a votazione segreta su qualsiasi argomento ogni qualvolta vi sia la richiesta di almeno un quarto dei votanti.
8. I soci possono farsi rappresentare per delega in assemblea; ogni delegato può però essere portatore come massimo di due deleghe.
9. Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto all'intervento in Assemblea; il Segretario redige un verbale dell'Assemblea che viene posto alla consultazione dei soci nella sede sociale.

## Art. 6

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove consiglieri; elegge, tra i propri componenti, un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario; resta in carica un anno ed è rieleggibile.
2. Al Consiglio Direttivo competono i più ampi poteri di gestione dell'Associazione; fissa annualmente i canoni di associazione; dirime ogni eventuale controversia tra i soci, decide sulla decadenza della qualifica di socio per morosità o indegnità e sull'adozione degli eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci.
3. In ogni ipotesi di cessazione di un Consiglio dalla carica nel corso dell'anno il Consiglio Direttivo che autorizzato a cooptare fra i soci un nuovo Consigliere che resterà in carica sino alla successiva Assemblea.
4. Le sedute del Consiglio Direttivo vengono indette dal Presidente, o da chi ne fa le veci, con almeno sette giorni di preavviso; in caso di comprovata urgenza tale preavviso può essere ridotto a tre giorni.
5. Affinché le sedute siano legali occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri; le deliberazioni vengono assunte con voto palese, salvo il caso di una diversa e motivata richiesta da parte di un Consigliere; vengono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
6. Il Consiglio Direttivo promulga i regolamenti interni ed attribuisce le cariche esecutive all'interno del sodalizio.

7. Il presidente ha il potere di emanare direttamente gli atti occorrenti al normale funzionamento del Consiglio Diretti e di adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti necessari per la gestione ordinaria dell'Associazione, da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo nella seduta immediatamente successiva.

### **TITOLO III**

#### **Patrimonio - Amministrazione**

#### Art. 8

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
  - beni mobili ed immobili che dovessero divenire di proprietà dell'Associazione;
  - eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  - eventuali erogazioni, contributi, donazioni e ricavi da iniziative provenienti da Enti Pubblici o da privati.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
  - quote sociali;
  - ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.
3. La quota o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte e non è soggetto a rivalutazione.
4. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione.

#### Art. 9

1. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio verrà devoluto ad Enti che esercitano attività analoghe.

#### Art. 10

1. L'anno sociale coincide con quello solare.

#### Art. 11

1. Tutte le cariche sociali, sono onorifiche e, quindi, gratuite ma, con decisione del Consiglio Direttivo, possono essere ammessi rimborsi spese per comprovata attività in favore dell'Associazione.

#### Art. 12

1. La rappresentanza legale dell'Associazione e la firma in nome e per conto della stessa spettano al Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento al Vicepresidente.
2. Il Segretario ha competenza per firmare gli atti meramente amministrativo - contabili ed è responsabile degli stessi.